

## **LEGGE REGIONALE 25 novembre 2013, n. 43**

Modalità di esercizio delle medicine complementari.

(*B.U. 05 dicembre 2013, n. 95*)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità

Sommario

[Art. 1 \(Finalità e definizioni\)](#)

[Art. 2 \(Ambito di applicazione\)](#)

[Art. 3 \(Elenchi dei medici esercenti medicine complementari\)](#)

[Art. 4 \(Protocolli di intesa\)](#)

[Art. 5 \(Commissione per le medicine complementari\)](#)

[Art. 6 \(Compiti della Commissione per le medicine complementari\)](#)

[Art. 7 \(Disposizioni transitorie\)](#)

### **Art. 1 (Finalità e definizioni)**

**1.** La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, stipulato in data 7 febbraio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti.

**2.** Ai fini della presente legge per:

- a) Accordo Stato-Regioni-Province autonome, si intende l'Accordo indicato al comma 1;
- b) ordini professionali, si intendono gli ordini professionali provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti operanti nelle Marche.

### **Art. 2 (Ambito di applicazione)**

**1.** Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia;
- d) antroposofia;
- e) omotossicologia.

### **Art. 3 (Elenchi dei medici esercenti medicine complementari)**

**1.** Gli ordini professionali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari.

**2.** Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 i medici-chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari ed i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4.

**3.** Gli elenchi indicati al comma 1 hanno esclusivamente finalità informativa e conoscitiva. L'iscrizione negli stessi non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine complementari previste nella presente legge, che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.

### **Art. 4 (Protocolli di intesa)**

**1.** Gli ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome, determinano:

- a) i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari;
- b) i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi;
- c) le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni

successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

**2.** Sono validi i titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti, rilasciati dalle Università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.

**3.** I protocolli, inoltre, determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonché le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accREDITAMENTO medesimo.

**4.** I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione per le medicine complementari ai sensi dell'articolo 6.

#### **Art. 5** (*Commissione per le medicine complementari*)

**1.** E' istituita presso la struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria la Commissione per le medicine complementari.

**2.** La Commissione è composta:

a) dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria o un suo delegato che la presiede;

b) da un rappresentante designato dall'Agenzia regionale sanitaria;

c) da un rappresentante designato dall'ASUR e da un rappresentante designato, d'intesa, dalle aziende ospedaliere e dall'INRCA;

d) da un medico agopuntore, un medico fitoterapeuta, un medico omeopata, un medico antroposofa, un medico omotossicologo, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e un medico specialista in medicina legale, indicati d'intesa dagli ordini professionali;

e) da un rappresentante delle Università aventi sede nelle Marche in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà:

1) medicina e chirurgia;

2) veterinaria;

3) farmacia;

4) odontoiatria;

f) da un farmacista esperto in omeopatia e un farmacista esperto in fitoterapia indicati d'intesa dagli ordini professionali;

g) da un medico veterinario esperto in agopuntura animale, un medico veterinario esperto in omeopatia animale ed un farmacista esperto nella metodologia diagnostica della fitoterapia animale, indicati d'intesa dai rispettivi ordini professionali;

h) da un rappresentante degli ordini professionali dei medici-chirurghi ed odontoiatri, designato d'intesa dagli ordini medesimi;

i) da un rappresentante degli ordini professionali dei veterinari, designato d'intesa dagli ordini medesimi;

l) da un rappresentante degli ordini professionali dei farmacisti, designato d'intesa dagli ordini medesimi.

**3.** La Commissione è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria funge da segretario della Commissione.

**4.** La Commissione delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

**5.** La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

**6.** La Commissione presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

#### **Art. 6** (*Compiti della Commissione per le medicine complementari*)

**1.** La Commissione per le medicine complementari, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni-

Province Autonome, nonché della normativa statale e comunitaria vigente, propone ai sensi del comma 4 dell'articolo 4:

- a) i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli enti formativi nelle singole discipline di medicina complementare;
- b) i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina complementare;
- c) i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.

**2.** La Commissione, inoltre, fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione con le Università marchigiane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.

**Art. 7** (*Disposizioni transitorie*)

**1.** Gli ordini professionali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvedono all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3 dei soggetti che risultino in possesso di titoli riconosciuti ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.

**2.** Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista sino alla definizione dell'Accordo previsto al comma 5 dell'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.

**3.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, i criteri e le modalità di costituzione della Commissione.